

COMUNE DI RIVA LIGURE

(IMPERIA)

STATUTO

Adottato con delibera consiliare n. 65 del 17/10/1991, modificato con delibera consiliare n. 6 del 16/01/1992, n. 11 dell'11/06/2014 e n. 35 del 20/09/2022.

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1

PRINCIPI FONDAMENTALI.

1. - La comunità di Riva Ligure è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
2. - L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. - Il Comune tutela la propria denominazione che potrà essere modificata in base all'art.133 della Costituzione

ART. 2

FINALITA'

1. - Il Comune promuove i più alti livelli di qualità della vita della comunità civile sociale ed economica ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione economica e di cooperazione;
 - b) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) La tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - d) La partecipazione attiva alla politica dell'unità europea e specialmente dell'integrazione culturale e socio-economica della regione transfrontaliera delle Alpi Marittime.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE.

1. - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e la Comunità Montana sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. - Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana.

5. - La Comunità di Riva Ligure è favorevole alla fusione con altri Comuni limitrofi.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

1. - La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dalla regione Prati Inferiori.

2. - Il territorio del Comune si estende per KMQ. 2,10 confinante con i Comuni di Taggia, Castellaro, Pompeiana e Santo Stefano al Mare, fatta salva la definizione della controversia tra Riva Ligure ed il Comune di Taggia, circa l'appartenenza della parte del territorio denominata Prati Superiori, delimitata ad ovest dal torrente Argentina ed a nord dal torrente San Martino.

3. - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale (palazzo Carrega) o in modalità telematica. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5

ALBO PRETORIO.

1. - Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. - Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6

PATRONO STEMMA E GONFALONE.

1. - Il Santo patrono di Riva Ligure è S. Maurizio Martire ed i suoi compagni.

2. - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Riva Ligure e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 06.03.1960.

3. - Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze si può far uso del gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il D.P.R. citato nel precedente comma.

4. - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART.7

GEMELLAGGI ED ADESIONE AI PRINCIPI FEDERALISTI E DEMOCRATICI

1. - Il Comune di Riva Ligure nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con città di tutto il mondo, legami con esse di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

2. - Il Comune di Riva Ligure partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di unità e collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica non violenta e federalista.

3. - Il Comune di Riva Ligure promuove e favorisce, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo.

4. - In attuazione di quanto sopra, il Comune di Riva Ligure aderisce alle organizzazioni comunitarie internazionali che riconoscono formalmente i principi fondamentali della Carta Europea delle Libertà Locali, approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni d'Europa, a Versailles nell'ottobre 1953 e la Carta Europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8

CONSIGLIO COMUNALE

1. - Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. - Nella prima seduta successiva alla sua elezione il Consiglio Comunale nomina a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio, scegliendolo fra il Sindaco od i consiglieri eletti. Il Presidente del Consiglio entra in carica al momento della nomina. La prima seduta successiva all'elezione è convocata dal Sindaco.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale. Esercita le sue attribuzioni con imparzialità ed equità ed è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio Comunale, organo elettivo di rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo Statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione, adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni previste dalla Statuto e dal Regolamento per assicurare l'efficiente funzionamento del Consiglio Comunale ed interviene per la difesa dei diritti e delle prerogative dei singoli Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.

Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale nei rapporti con gli organi del Comune e di altri Comuni ed enti pubblici, quando risulti necessario per adempiere con i migliori risultati alle competenze attribuite dal Consiglio.

Al Presidente del Consiglio, è demandato il compito di rappresentare il Consiglio Comunale nelle pubbliche manifestazioni, a fianco od anche in sostituzione del Sindaco.

Il Presidente del Consiglio Comunale può essere sentito dalla Giunta Comunale, ogni qualvolta lo richieda in merito alle questioni riguardanti i rapporti tra organi e le rispettive competenze.

ART. 9

CONSIGLIERI COMUNALI

1. - I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n.154, e dichiarare l'ineleggibilità e la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. - I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. - L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. - I Consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
8. - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
10. - E' Consigliere anziano colui che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di maggioranza. In caso di parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età.

ART.10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. - Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità.
6. - Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 36 - comma 5 -della legge 08/06/1990, n. 142.
7. - Il Consiglio nomina altresì le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza.
8. - Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, relativi agli orari degli esercizi commerciali, di apertura al pubblico degli uffici e di svolgimento dei servizi.

ART. 11

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE.

1. - Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. - I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 08/06/1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI.

1. - Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli altri Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

ART. 13

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. - Il Consiglio nomina una Commissione consigliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. - La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme inserite nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. - Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, il proprio regolamento e le relative modificazioni.

4. - Il Regolamento determina le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio.

ART.14

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. - Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. - Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei periodi dal 01/03 al 30/06 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno. Tutte le altre riunioni sono straordinarie.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Presidente
- b) su richiesta del Sindaco
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. - Nei casi in cui alla precedente lett. c.) l'adunanza dev'essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

ART. 15

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI.

1. - Il Presidente del Consiglio convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento.

2. - Abrogato

ART. 16

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.

1. - Il Consiglio delibera con intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. - Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

ART.17

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.

2. - Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART.18

VERBALIZZAZIONE

1. - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali per estratto che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.

2. - Le funzioni di segretario sono affidate ad un consigliere comunale, designato di volta in volta dal Sindaco, nell'ipotesi in cui il Consiglio debba assumere determinazioni in ordine a proposte di provvedimenti che riguardano direttamente il segretario comunale o suoi parenti o affini fino al quarto grado civile.

3. - Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. - Se vengono utilizzati strumenti di registrazione, il processo verbale integrale rimarrà nella forma di nastro sigillato e controfirmato dal Presidente e dal Segretario e custodito in apposita nastroteca.

6. - Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

ART.19

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. - Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. - Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 08/06/1990, n.142.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

ART.20

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. - Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate all'art.34 della legge 08/06/1990, n. 142 e dal presente Statuto.

2. - Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e degli assessori se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

3. - L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dello art. 34 della legge 08/06/1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo

4. - L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5. - Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno quarantotto ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e degli assessori, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

6. - Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'ente.

ART. 21

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

1. - La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori.

3. - In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dall'assessore anziano.

4. - Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, adottati ed adottanti, fratelli, coniugi ed affini di primo grado.

ART. 22

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

1. - Possono essere eletti assessori, nel numero massimo di due, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
2. - La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 2° dell'art. 21.
3. - Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. - Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consigliere; partecipano alle sedute del Consiglio, solo per gli affari di cui sono relatori, senza diritto di voto.

ART.23

ELEZIONE DELLA GIUNTA

1. - L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e nei termini indicati dalla legge e dall'art. 20 del presente Statuto.
2. - La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

ART.24

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. - I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eleggendi di cui all'art 20 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.
2. - Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.
3. - All'assessore anziano spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

ART.25

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. - La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. - Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dall'elezione della nuova.
3. - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART. 26

MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. - La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 08/06/1990, n.142.

3. - La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'art.36, c.4, della legge 08/06/1990, n.142.

4. - L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. - Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

ART.27

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. - Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio la relativa sostituzione.

3. - Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. - Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. - La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

6. - Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, deceduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 28

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa con apposito Regolamento interno.

3. - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti assegnati, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

5. - Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, possono partecipare alle relative sedute, senza diritto di voto, i consiglieri comunali che devono relazionare su affari agli stessi delegati dal sindaco.

6. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità.

7. - Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

ART. 29

COMPETENZA DELLA GIUNTA.

1. - Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. - La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. - La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario.

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) nomina commissioni per i concorsi, le selezioni pubbliche e riservate;

f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non comportino variazioni del patrimonio immobiliare;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto od altro Organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

n) adotta tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

o) Conclude i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio;

p) dispone i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario, dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di riserva di cassa e stabilisce l'utilizzazione delle somme prelevate;

r) riferisce annualmente al Consiglio, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

ART.30

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. - La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 31

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. - Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, fatte salve specifiche diverse disposizioni di legge.

CAPO IV

SINDACO

ART. 32

GIURAMENTO

1. - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.

2. - Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10/01/1957, n.3.

3. - La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

ART. 33

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. - Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) abrogato;

c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 34, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;

d) Stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta Comunale;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

f) stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 07/08/1990, n.241.

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. da 106 a 110 del T.U.03/03/1934, n.383, e della legge 24/11/1981, n.689;

h) rilascia, stati di famiglia, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;

m) presiede la commissione di disciplina, adotta gli atti conclusivi dei procedimenti disciplinari e le misure cautelari nei casi previsti dalla legge.

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ed ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici, al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2. - Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART.34

DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. - Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi alle funzioni assegnate.

2. - Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale.

3. - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qual volta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili a termini di legge.

6. - Il Sindaco può delegare, con le modalità previste al comma 4, ad uno o più consiglieri esercizio di specifiche attività o servizi, purché non a rilevanza esterna.

ART.35

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e segg. del T.U. 03/03/1934, n.383 e della legge 24/11/1981, n.689.

3. - Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 36

COMPETENZE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. - Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile di popolazione ed agli altri adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge ed ai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

2. - Il Sindaco o chi ne esercita le funzioni ove non adempia ai compiti di cui al precedente comma, e tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

CAPO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.37

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica, sociale e culturale della Comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. - Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Amministrazione può costituire Consulte per la richiesta di parere in materia di ambiente, volontariato, servizi sociali, culturali, economia e lavoro, forum giovanile e sport.

3. - I modi ed i tempi per l'esercizio dei vari istituti di partecipazione verranno disciplinati con apposito regolamento.

ART. 38

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

1. - Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. - L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, ogni struttura o spazio idoneo.

3. - L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consultivi, deliberazioni.

4. - La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale a secondo delle rispettive competenze.

5. - Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART.39

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

1. - Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione. L'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. - I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 40

ASSOCIAZIONI

1. - La Giunta comunale prende atto, su istanza degli interessati e per i fini i cui al precedente articolo, dell'esistenza delle associazioni che operano sul territorio.

ART. 41

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. - Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. - L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. - Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

C A P O VI

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 42

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali
2. - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super-individuali.
3. - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. - Per la concreta attuazione di quanto enunciato nei commi precedenti sarà predisposto apposito regolamento.

ART. 43

INTERROGAZIONI

1. - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. - La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. - Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART.44

PETIZIONI

1. - Tutti i cittadini residenti nel Comune di Riva Ligure possono rivolgersi, in forma collettiva e nel numero che verrà stabilito dal Regolamento, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. - Il regolamento di cui all'art.37 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. - La petizione è esaminata dall'organo competente entro i termini previsti dal Regolamento.

4. - Se il termine previsto dal Regolamento non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART.45

PROPOSTE

1. - I cittadini, nel numero e con le modalità stabiliti dal Regolamento, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i termini previsti dal Regolamento all'organo competente.

2. - L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. - Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO VII

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 46

REFERENDUM

1. - Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente.
3. - Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) un numero di elettori pari al 15% del corpo elettorale nella consistenza risultante dall'ultima revisione delle liste;
 - b) il Consiglio comunale
4. - Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i termini, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 47

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. - Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART.48

AZIONE POPOLARE

1. - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. - La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, purché in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 49

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. - Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 50

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. - Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

ART. 51

DIFENSORE CIVICO

1. - E' istituito presso il Comune il difensore civico, con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dal Comune.

2. - Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale, e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di integrità ed indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza amministrativa. La funzione di difensore civico è incompatibile con altre cariche pubbliche.

3. - L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Sindaco.

4. - Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta. Le funzioni del difensore civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

5. - Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

6. - Al difensore civico compete un'indennità da determinarsi contestualmente alla deliberazione consiliare di nomina.

7. - Il difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio interviene presso l'Amministrazione comunale, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio. Al fine dell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può richiedere, ad Organi ed uffici del Comune e degli Enti ed Istituzioni da essi dipendenti o controllati, notizie o documenti.

8. - Alla segnalazione ed alle eventuali richieste del difensore civico, l'Amministrazione Comunale fornisce, tramite gli organi o uffici competenti, motivata risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. A sua volta, il difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce per iscritto a quest'ultimo circa gli esiti del suo intervento.

9. - Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nella relazione il difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali dirette ad elevare l'imparzialità e a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.

10. - Per lo svolgimento della propria attività, il difensore civico si avvale di mezzi posti a sua disposizione dell'Amministrazione comunale.

11. - L'espletamento delle predette funzioni può essere affidato al difensore civico di altro comune della Provincia o a quello dell'Amministrazione provinciale sulla scorta di apposita convenzione da stipulare tra i due enti interessati ed alle condizioni nella stessa stabilite.

CAPO VIII

SERVIZI

ART. 52

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. - Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e di utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa e dei relativi regolamenti.

3. - Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

ART. 53

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. - Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 54

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. - Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. - Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 01/10/1986, n. 902.

ART. 55

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. - Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. - Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

5. - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.

CAPO IX

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 56

CONVENZIONI

1. - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 57

CONSORZI

1. - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e la Comunità montana per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 54 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. - A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. - Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 58

UNIONE DEI COMUNI

1. - Il Comune può costituire un'unione con altri Comuni contermini di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. - L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consigliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. - Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. - Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 59

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. - Per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. - A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 08/06/1990, n.142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma, previsti da leggi vigenti, relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO X

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 60

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. - L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.

2. - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. - Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 61

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. - La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;

- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe. La Giunta adegua queste ultime al costo dei relativi servizi.

ART.62

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. - Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio rispondono personalmente il Segretario Comunale ed i responsabili dell'Ufficio tecnico e dell'ufficio di ragioneria.

2. - I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio

ART. 63

CONTABILITA' COMUNALE - IL BILANCIO

1. - L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art.55, della legge 08/06/1990, n. 142.

ART. 64

CONTABILITA' COMUNALE - IL CONTO CONSUNTIVO

1. - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. - La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art 66 del presente Statuto.

ART. 65

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. - Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. - Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite in apposito regolamento.
3. - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione. Sono di competenza, in particolare, della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al precedente comma.
4. - La rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti nei quali lo stesso è parte è attribuita al Segretario comunale.
5. - Alla stipulazione dei contratti provvede invece il Sindaco o un assessore dallo stesso delegato nei casi in cui, a norma del regolamento previsto al secondo comma, al segretario comunale sono attribuite funzioni di un ufficiale rogante.

ART. 66

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. - Il Consiglio comunale affida la revisione economica-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. - Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. - Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.
4. - Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. - Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. - Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 67

TESORERIA

1. - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, ivi comprese quelle di natura patrimoniale, versate dai debitori, in base ad ordini di incassi e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10/11/1978, n.702, convertito nella legge 08/01/1979, n.3.

2. - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 08/06/1990, n. 142, nonché dalla relativa convenzione.

ART. 68

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. - I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono proposti.

2. - Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. - La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige semestralmente con il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. - Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art.1 bis del D.L. 01/07/1986, n.318, convertito nella legge 09/08/1986, n.488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

CAPO XI

SEGRETARIO COMUNALE

ART.69

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. - L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. - Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. - Allo stesso organo sono affidate le attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ART.70

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. - Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. - In particolare al Segretario compete:

a) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordinarne l'attività;

b) organizzare il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi;

c) ordinare beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) liquidare spese regolarmente ordinate;

e) adottare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali vi sia stata attribuita competenza;

f) verificare tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanare tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

h) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidare i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso.

m) presiedere le gare, nonché le relative commissioni indette per gli appalti di opere previste nel regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

n) presiedere, altresì, le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, con osservanza dei criteri e principi procedurali fissati in materia dalla normativa regolamentare dell'Ente.

ART.71

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. - Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2. - Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.

3. - Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART.72

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

1. - Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. - Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. - Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

ART.73

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. - Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione. Su richiesta del Sindaco può partecipare alle riunioni delle commissioni e degli altri organismi ai fini della formulazione di pareri e di valutazioni di cui al comma 2 dell'Art.71.

2. - Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

CAPO XII

UFFICI E PERSONALE

ART. 74

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. - Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. - Il personale è inquadrato in qualifiche, in relazione al grado di complessità delle funzioni e dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse, ed è collocato in aree di attività.

3. - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

5. - Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

ART.75

COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. - Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale devono essere composte almeno in maggioranza assoluta da membri esperti interni o esterni in possesso di titolo di studio adeguato al tipo di posto messo a concorso.

ART.76

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. - Il regolamento del personale può prevedere:

- a) collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati;
- b) convenzioni ed assunzioni a termine;
- c) utilizzazione di associazioni del volontariato;
- d) utilizzazione di giovani di leva in servizio civile quali obiettori di coscienza ai sensi della Legge

772/72.

ART.77

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. - Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile dell'ufficio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espressi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90.

2. - Il Segretario, unitamente al dipendente preposto è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

ART 78

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. - Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. - La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO XIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 79

REGOLAMENTI

1. - Il comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

ART. 80

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. - L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun consigliere.

2. - Nel procedimento di formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3. - I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 08/06/1990, n.142.

4. - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, dopo l'adozione della delibera, in conformità all'art.47, comma 1, della legge n.142/90; una seconda pubblicazione, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 81

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. - Le modificazionipressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 08/06/1990, n. 142.

2. - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. - L'approvazione della deliberazione di abrogazione dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART.82

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. - Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. - Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti compatibilmente con quelle previste dalla legge n. 142/90 e dal presente Statuto.

ART. 83

ENTRATA IN VIGORE

1. - Il presente Statuto, dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. - Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.